

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 aprile 2004
che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte
delle banche centrali nazionali partecipanti

(BCE/2004/6)

(2004/503/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

DECIDE:

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 28.3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/2003/18, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti ⁽¹⁾ ha stabilito la forma e la misura in cui le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «BCN partecipanti») versano il capitale della Banca centrale europea (BCE) il 1° gennaio 2004.
- (2) In vista dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e delle rispettive BCN che il 1° maggio 2004 entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la decisione BCE/2004/5, del 22 aprile 2004, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽²⁾ stabilisce, a decorrere dal 1° maggio 2004, le ponderazioni assegnate alle BCN partecipanti nello schema esteso per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»).
- (3) Il capitale sottoscritto della BCE, a partire dal 1° maggio 2004, sarà pari a 5 564 669 247,19 EUR.
- (4) Lo schema di capitale esteso necessita l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2003/18 a decorrere dal 1° maggio 2004 e che determini la forma e la misura in cui le BCN partecipanti versano il capitale della BCE il 1° maggio 2004,

Articolo 1

Misura e forma del versamento del capitale

Ciascuna BCN partecipante versa per intero la propria quota di capitale della BCE sottoscritto il 1° maggio 2004. Tenendo conto delle ponderazioni descritte nell'articolo 2 della decisione BCE/2004/5, ciascuna di esse versa pertanto in tale data l'importo indicato nella seguente tabella a fianco al proprio nome:

BCN partecipante	(EUR)
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	141 910 195,14
Deutsche Bundesbank	1 176 170 750,76
Bank of Greece	105 584 034,30
Banco de España	432 697 551,32
Banque de France	827 533 093,09
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	51 300 685,79
Banca d'Italia	726 278 371,47
Banque centrale du Luxembourg	8 725 401,38
De Nederlandsche Bank	222 336 359,77
Oesterreichische Nationalbank	115 745 120,34
Banco de Portugal	98 233 106,22
Suomen Pankki	71 711 892,59

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

Ciascuna BCN partecipante ha già versato la propria quota del capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/2003/18, secondo lo schema valido fino al 30 aprile 2004. Tenendo conto di ciò, in alternativa, o una BCN partecipante trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o la BCE restituisce alla BCN partecipante una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella tabella contenuta nell'articolo 1. Tali trasferimenti sono effettuati secondo le modalità e le condizioni stabilite nella decisione BCE/2004/7, del 22 aprile 2004, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 9 del 15.1.2004, pag. 29.

⁽²⁾ Cfr. la pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Cfr. la pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 aprile 2004.

Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il 23 aprile 2004.
2. La decisione BCE/2003/18 è abrogata a decorrere dal 1° maggio 2004.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET
